

Prot. n. 30

Spett.le

C.U.C. Chiaravalle Centrale

Egr. Sig. Sindaco

Dott. Donato Domenico Savio

c.a. Geom. Francesco Ficchi (Responsabile CUC)

c.a. Geom. Giuseppe Gulli (RUP)

c.a. Geom. Francesco Galati (Responsabile gara)

Catania, 30 aprile 2019

Oggetto: Bando di gara "Appalto integrato per adeguamento sismico edificio scuola elementare 'Centro' sito in via Martelli n. 76 nel Comune Chiaravalle Centrale"

Riscontrando la vs. nota di risposta prot. n. 5121 del 23 aprile scorso, osserviamo quanto segue.

Per quanto riguarda l'eccezione circa la mancata espressa esclusione degli oneri per il conferimento a discarica tra le "Spese generali" ex art. 32 DPR n. 207/10, si precisa che, come ben noto, le "Spese generali" rappresentano il costo dell'organizzazione d'impresa sulla base della tipologia di opera da realizzare, nella cui voce rientrano le spese – tra le varie – per la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica, per l'impianto di cantiere, per attrezzi e opere provvisori, per rilievi e tracciamenti, gli oneri finanziari, etc.

Conseguentemente, le attività lavorative propedeutiche (es. montaggio ponteggio) e successive (es. trasporto degli inerti) pertinenti alla realizzazione dell'opera pubblica così come **le tariffe collegate a tali attività** (nel caso in specie le tariffe per il conferimento a discarica degli inerti) **intrinsecamente non possono considerarsi rientranti nella nomenclatura delle "spese generali", bensì devono essere progettate e quotate dal committente pubblico al fine di remunerare l'esecutore dell'opera.**

Riguardo il materiale derivante dalle demolizioni, il suo riutilizzo può riguardare solo una irrisoria ed insignificante quantità (come da voi suggerito...*per il parziale riempimento del vespaio*), tutto il resto non può essere classificato né come "terre e rocce da scavo" allo stato naturale ex D.lgs. n. 152/2006, né come "sottoprodotto" ex DPR n. 120/2017, rientrando invece nella categoria dei "Rifiuti" ex D.lgs. n. 152/2006.

In ogni caso, qualsivoglia classificazione si effettui del materiale da demolizione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali e di aumentare l'uso dei materiali riciclati, come prescritto dal D.M. Ambiente 11/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi per lavori su edifici pubblici), deve essere previsto nel progetto del Committente secondo precise disposizioni elencate nel suddetto D.M. (vedi **2.5.1. Demolizioni e rimozione dei materiali**) sulla base delle quali l'offerente (appaltatore) *"deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti"*.

Quanto sopra, quindi, **non giustifica il ritenere a carico dell'operatore economico la spesa per il conferimento degli oneri a discarica.**

Infine, in ordine al citato Parere ANAC n. 35/2014, si precisa che tale pronuncia, con riferimento alla fattispecie in essa trattata, concerne la inammissibilità di una perizia di variante per il riconoscimento dei maggiori costi di trasporto e di conferimento a discarica di materiali già smaltiti dall'impresa appaltatrice, caso non ricollegabile alla questione oggetto di ns. doglianza.

Per completezza, l'inammissibilità rilevata dall'ANAC scaturiva dalla considerazione che la normativa di settore, in particolare l'art. 132 D.lgs. n. 163/06, non prevedeva tra i casi tassativi di ricorso alle varianti in corso d'opera, quanto sopra rivendicato dall'impresa esecutrice (maggiori costi...) ed oggetto di iscrizione di riserva nel registro di contabilità.

Per quanto premesso, si rinnova l'invito a codesto Ente Appaltante affinché risolva la problematica sopra argomentata.

Confidando nella eliminazione di dette criticità, si porgo distinti saluti.

F.to Il Direttore f.f.

Ines Petrilla